

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 6 DEL 14 FEBBRAIO 2014

LE SCHEDE INFORMATIVE

■ **ENTRO IL 28.02 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2013**

Come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente.

Pagina 3

■ **CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti 2014: SI SALE A QUOTA 22,20%**

Con la Circolare Inps n. 19 del 04.02.2014, sono state rese note le misure dei contributi IVS Artigiani e Commercianti per l'anno 2014. L'aliquota è stata innalzata anche quest'anno di 0,45 punti percentuali, divenendo pari a 22,20%.

Pagina 5

■ **LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014 PER LA GESTIONE SEPARATA INPS**

Con la Circolare Inps n. 18 del 4 febbraio 2014, sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l'anno 2014, a seguito delle modifiche operate dal D.L. n. 83/2012 e dalla Legge di Stabilità 2014.

Pagina 9

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **LA NUOVA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, trattiamo della nuova possibilità, per imprese/lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione, di compensare le somme "da accertamento tributario" con i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti.

Pagina 13

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 24

■ **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 24

■ **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine

cronologico

Pagina 25

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 14.02.2014 AL 28.02.2014**

Pagina 26

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Entro il 28.02 l'invio dei dati delle forniture degli stampati fiscali effettuate nel 2013

Come ogni anno i **sogetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali** (rivenditori e tipografie autorizzate) **devono comunicare** all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i **dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente**.

La trasmissione dei dati relativi al 2013, quindi, deve essere effettuata entro il **28 febbraio 2014**.

INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2013					
ENTRO IL 28.02.2014 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DI STAMPATI FISCALI	<p>L'art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001¹ prevede l'obbligo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i sogetti autorizzati alla relativa rivendita, di inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati.</p> <p>Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2013, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 28.2.2014.</p>				
OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE E TRASMISSIONE	<p>Le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti a:</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">ANNOTARE</td> <td>prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TRASMETTERE</td> <td>telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.</td> </tr> </table> <p>Gli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), non sono più obbligati alla presa</p>	ANNOTARE	prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo	TRASMETTERE	telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.
ANNOTARE	prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo				
TRASMETTERE	telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.				

¹ Modificato dall'art. 4, DPR n. 126/2003: "Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati".

	<p>in carico degli stampati.</p>
<p>MODALITÀ DI TRASMISSIONE</p>	<p>Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.5.2002 si occupa di definire le modalità dell'invio telematico dei dati relativi alle forniture in esame. In particolare, per ciascuna fornitura devono essere indicati, in maniera completa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati identificativi della tipografia o del rivenditore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta); ◆ i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta); ◆ gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria; ◆ il numero di stampati forniti, con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; ◆ il codice identificativo delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura; ◆ la data della fornitura. <p>La trasmissione dei dati deve essere effettuata telematicamente, secondo due alternative modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l'abilitazione all'accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate; ◆ tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel) i quali dovranno rilasciare copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica. <p>La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet).</p>

OGGETTO: Contributi IVS Artigiani e Commercianti 2014: si sale a quota 22,20%

I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani** e dei **commercianti** devono versare, per ogni periodo d'imposta, i **contributi previdenziali IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) **propri**, nonché a favore dei **loro collaboratori** (coadiuvanti e coadiutori).

Con la **Circolare Inps n. 19 del 04.02.2014**, sono state rese note le **misure** di tali contributi per l'anno **2014**. A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono **incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a** raggiungere l'aliquota del **24% nel 2018**.

Per il **2014**, quindi, l'aliquota contributiva è aumentata di 0,45 punti percentuali rispetto al 2013 (anno per il quale l'aliquota era pari a 21,75%), raggiungendo quota **22,20%**.

Resta ferma la riduzione del 50% riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, e quella del 3% prevista per i più giovani e cioè per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni. E' confermata, **per i soli iscritti alla gestione dei Commercianti, la maggiorazione dello 0,09%** ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Resta fermo anche il contributo **di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità**.

Sono stati, invece, **modificati il minimale ed il massimale di reddito**. In particolare, il **minimale** è pari a **€ 15.516**, mentre il **massimale** è pari a:

- ◆ **€ 76.718** per i **soggetti iscritti** alla Gestione Inps **anteriore al 01.01.1996** o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;
- ◆ **€ 100.123** per i **soggetti privi di anzianità al 31.12.1995**.

Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un **reddito minimo annuo** (c.d. "minimale"), sul quale deve essere versato, **in ogni caso**, un **contributo minimo obbligatorio fisso**. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i **contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del **massimale annuo di reddito imponibile**.

CONTRIBUTI IVS 2014 ARTIGIANI E COMMERCANTI	
SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli artigiani; ◆ gli esercenti attività commerciali; <p>per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori.</p> <p>A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore; ◆ i soci di srl che svolgono attività commerciale (il socio di Srl commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore in via prevalente e abituale, sia quella di amministratore, ha l'obbligo di iscrizione sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore, sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore); ◆ i soci unici di srl unipersonale; ◆ i soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana; ◆ i soci di snc avente ad oggetto un'attività d'impresa di natura commerciale, se sussiste <i>"la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitudine e della prevalenza"</i>; ◆ i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonché gli operatori e le guide turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori. <p>Questi soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano all'Inps un "contributo minimo obbligatorio" fino ad un reddito minimo annuo (c.d. "minimale"). Nel caso in cui il reddito d'impresa superi il livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.</p>		
<p>BASE IMPONIBILE</p>	<p>Ai sensi della Legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); ◆ è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2014, ai redditi 2014, da dichiarare con UNICO 2015). 		
<p>CIRCOLARE INPS N. 19 DEL 04.02.2014</p>	<p>Come evidenziato nella Circolare INPS n. 19 del 04.02.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le aliquote contributive 2014 per la determinazione dei contributi IVS artigiani e commercianti sono state innalzate di 0,45 punti percentuali rispetto al 2013; ◆ il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi è stato fissato nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> ✓ reddito minimale 2014: € 15.516; ✓ reddito massimale 2014: € 76.718 (€ 100.123 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, non frazionabile mensilmente); ◆ la prima fascia di retribuzione annua pensionabile è pari a € 46.031; ◆ sono confermate le agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote "ordinarie") e dei soggetti con più di 65 anni di età già pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti). 		
<p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014</p>	<p>Tipologia di contribuenti</p>	<p>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori > 21 anni</p>	<p>Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni</p>
	<p>Artigiani</p>	<p>22,20%</p>	<p>19,20%</p>
	<p>Commercianti</p>	<p>22,29%</p>	<p>19,29%</p>
	<p>Riduzione 50% per contribuente > 65 anni già pensionato</p>		

CONTRIBUTI IVS SUL MINIMALE DI REDDITO (€ 15.516)	Rapportati ad anno	Tipologia di contribuenti	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori > 21 anni	Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni				
		Artigiani	€ 3.444,55	€ 2.979,07				
		Commercianti	€ 3.458,52	€ 2.993,04				
	+ € 7,44 contributo maternità							
	Rapportati a mese (nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno)	Tipologia di contribuenti	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori > 21 anni	Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni	Artigiani	€ 287,05	€ 248,26	
					Commercianti	€ 288,21	€ 249,42	
+ € 0,62 contributo maternità								
CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE	Tipologia di contribuenti	Scaglioni annui di reddito	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori > 21 anni	Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni	Artigiani	€ 15.516,00 < Reddito ≤ € 46.031,00	22,20%	19,20%
					Commercianti	€ 15.516,00 < Reddito ≤ € 46.031,00	22,29%	19,29%
	Artigiani	Commercianti	€ 46.031,01 ≤ Reddito ≤ € 76.718,00 ²	23,20%	20,20%			
			€ 46.031,01 ≤ Reddito ≤ € 76.718,00 ³	23,29%	20,29%			
	CASI	1° caso: Affittacamere e agenti di assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; ◆ sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivamente conseguito, maggiorati comunque dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità. 					
			2° caso: Imprese con collaboratori	<p>Nel caso di un'impresa in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese familiari legalmente costituite: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito 				

² € 99.034 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.

³ Vedi nota 1.

		<p>denunciata da ciascuno ai fini fiscali;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aziende non costituite in imprese familiari: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
<p>MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO</p>		<p>Il pagamento dei contributi 2014 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1° rata: 16 maggio 2014; ◆ 2° rata: 20 agosto 2014 (la proroga di Ferragosto è ora a regime); ◆ 3° rata: 17 novembre 2014 (il 16 cade di domenica); ◆ 4° rata: 16 febbraio 2015. <p>Gli acconti dei contributi 2014 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 16 giugno 2014 (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1° rata di acconto 2014 (50% dell'acconto totale); ◆ entro il 1° dicembre 2014 (il 30.11 cade di domenica), a titolo di 2° rata di acconto 2014 (restante 50% dell'acconto totale). <p>L'eventuale saldo 2014 andrà versato in sede di UNICO 2015, quindi entro il 16 giugno 2015 (o 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0,40%).</p>
<p>REPERIBILITA' DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO</p>		<p>Già dall'anno 2013, l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, sezione "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.</p> <p>L'Istituto ha, infatti, ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza, per semplificare l'accesso alle informazioni, predisponendo anche l'applicazione "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti", al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall'INPS, attraverso i "Servizi on line" del sito www.inps.it.</p>

OGGETTO: Le aliquote contributive 2014 per la Gestione Separata Inps

La **Gestione Separata Inps** è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai **soggetti** che esercitano **abitualmente l'attività di lavoro autonomo** e che **non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati**.

A partire dal 1° gennaio 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati **distinti in due categorie**:

- ◆ **i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;**
- ◆ **tutti gli altri soggetti** (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Con la **Circolare Inps n. 18 del 4 febbraio 2014**, sono state rese note le nuove **aliquote contributive** dovute alla **Gestione Separata Inps** per l'anno **2014**, pari al:

- ◆ **27%** per i soggetti **non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di partita Iva (liberi professionisti)**, più un contributo aggiuntivo pari allo **0,72%** per la maternità e la malattia;
- ◆ **28%** per i soggetti **non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e NON titolari di partita Iva (collaboratori e figure assimilate)**, più un contributo aggiuntivo pari allo **0,72%** per la maternità e la malattia;
- ◆ **22%** per gli **altri soggetti** (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Le nuove aliquote derivano da quanto stabilito dalla **Legge di Stabilità 2014** e dal **D.L. n. 83/2012**. A seguito delle recenti modifiche introdotte dalla **Legge di Stabilità 2014** (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 491, infatti, l'**aliquota dei contributi** dovuti alla **Gestione Separata INPS per il 2014** da parte dei **pensionati e degli iscritti ad altre forme previdenziali** è ulteriormente **innalzata** dal 20% prevista nel 2013 **al 22%** (e passerà poi al 23,5% nel 2015).

Per i **soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria**, la **Legge di Stabilità 2014**, all'art. 1, comma 744, **ha confermato anche per il 2014** l'aliquota contributiva del **27%**, **ma solo per coloro che risultano titolari di partita IVA (liberi professionisti)**. Per gli altri soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria ma **NON titolari di partita IVA** (ad es.: co.co.pro, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, venditori porta a porta, borsisti), nulla viene modificato, quindi, **resta applicabile** la disposizione in vigore di cui all'art. 46-bis, comma 1, lett. g), del **D.L. n. 83/2012** (convertito nella Legge n. 134/2012), che ha stabilito **l'aumento dell'aliquota al 28% per il 2014**.

In sostanza, la Legge di Stabilità 2014 ha bloccato l'aliquota contributiva al 27% solo per i titolari di partita IVA, mentre per i NON titolari di partita IVA scatta l'aumento al 28% previsto per il 2014.

In entrambi i casi, continua ad applicarsi il **contributo aggiuntivo dello 0,72%** relativo al finanziamento dell'onere della tutela alla maternità, degli assegni per il nucleo familiare, della degenza ospedaliera, della malattia e del congedo parentale

Si ricorda che la **Manovra Correttiva 2011** (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011) ha stabilito che tra i soggetti **obbligati alla Gestione Separata Inps** sono inclusi **anche i soggetti che, pur svolgendo un'attività** il cui esercizio è **subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa** per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l'esclusione dall'obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo). Al riguardo, si segnala che l'Inps, con il recente **Messaggio n. 821 del 15.01.2014**, ha riconosciuto la **possibilità per i lavoratori autonomi che, anche se obbligati, non hanno versato i contributi alla Gestione Separata Inps** e sono stati soggetti ad accertamento, di beneficiare dell'applicazione delle **sanzioni in misura pari al tasso di interesse legale**, a condizione che i **periodi accertati siano antecedenti al 6 luglio 2011** e che il soggetto interessato:

- ◆ produca, in via telematica, **apposita istanza motivata** per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
- ◆ **si impegni a versare la contribuzione dovuta** in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
- ◆ **non abbia a suo carico altri debiti** verso l'Inps diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

Nella tabella che segue forniamo una **sintesi delle aliquote contributive** applicabili per il **2014** e il **reddito minimo e massimo** da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps:

GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2014	
CONTRIBUENTI OBBLIGATI	<p>Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i c.d. "professionisti senza cassa", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria; ◆ i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta; ◆ i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento sia ai collaboratori a progetto, sia i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente; ◆ i lavoratori autonomi occasionali⁴, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;

⁴ In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti; ◆ gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale); ◆ i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all'art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l'obbligo di iscrizione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore; ✓ sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore. 	
<p style="text-align: center;">ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2014</p> <p style="text-align: center;">(Circolare Inps n. 18 del 04.02.2014)</p>	<p style="text-align: center;">Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di P.IVA (liberi professionisti)</p>	<p style="text-align: center;">27,72% (27% + 0,72%⁵)</p>
	<p style="text-align: center;">Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria NON titolari di P.IVA (collaboratori e assimilati)</p>	<p style="text-align: center;">28,72% (28% + 0,72%²)</p>
	<p style="text-align: center;">Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</p>	<p style="text-align: center;">22%</p>
<p style="text-align: center;">MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO PER IL 2014</p>	<p>Le aliquote contributive sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l'anno 2014 è pari a € 100.123,00.</p> <p>Il minimale di reddito valido per l'accredito dei contributi per il 2014 è, invece, pari a € 15.516,00. Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e titolari di P.Iva (aliquota 27,72%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.301,03 (di cui € 4.189,32 ai fini pensionistici); ◆ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e NON titolari di P.Iva (aliquota 28,72%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.456,19 (di cui € 4.344,48 ai fini pensionistici); ◆ tutti gli altri soggetti, cioè i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (aliquota 22%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.413,52. <p>Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2014 riferite a prestazioni effettuate entro il 31.12.2013 si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, il 2013 (principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002) e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2013</p>	

⁵ Contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

	(27,72% o 20%).				
RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO	Le modalità e i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le percentuali di ripartizione dell'onere tra il committente e percipiente non hanno subito modifiche ; in particolare, si ha la seguente casistica:				
	TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO	SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO	TERMINE DI VERSAMENTO	CAUSALE CONTRIBUTIVO DA INDICARE NEL MODELLO F24
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Co.Co.Co ◆ Co.Co.Pro. ◆ Venditore porta a porta ◆ Lavoratore autonomo occasionale 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1/3 a carico del collaboratore ◆ 2/3 a carico del committente 	Committente	Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso	<ul style="list-style-type: none"> ◆ CXX se privi di altra copertura previdenziale (28,72%) ◆ C10 per gli altri soggetti (22%)
	Associato in partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 45% a carico dell'associato ◆ 55% a carico dell'associante 	Associante (committente)	Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso	<ul style="list-style-type: none"> ◆ CXX se privi di altra copertura previdenziale (28,72%) ◆ C10 per gli altri soggetti (22%)
Lavoratore autonomo: <ul style="list-style-type: none"> ◆ "senza cassa"; ◆ non iscritto alla Cassa di appartenenza; 	100% a carico del lavoratore autonomo	Lavoratore	Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi (per il 2013: saldo 2012, 1° acconto 2013 e 2° acconto 2013)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PXX se privi di altra copertura previdenziale (27,72%) ◆ P10 per gli altri soggetti (22%) 	

LA NUOVA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INTRODUZIONE

Il **D.I. 35/2013** (chiamato decreto sblocca debiti), entrato in vigore l'8 giugno 2013, **ha introdotto** all'interno del D.p.r. 602/72 il nuovo articolo 28-quinquies, che prevede **la possibilità per imprese/lavoratori autonomi** che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione, **di compensare le somme "da accertamento tributario"** (dovute in base ad alcuni istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso) **con i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti.**

La norma rimandava ad un decreto del ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le **modalità e i termini di attuazione** di tale nuova disciplina. Tale **decreto** è arrivato il **14 gennaio 2014**, ed è stato pubblicato sulla G.U. 23.1.2014, n. 18.

Inoltre, per consentire la compensazione, l'Agenzia delle Entrate:

- ◆ con il **Provvedimento 31.1.2014**, ha approvato lo specifico "**mod. F24 Crediti PP.AA**",
- ◆ e con la **risoluzione 16/E del 04.02.2014** ha istituito i relativi **codici tributo**.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 23.1.2014, data di entrata in vigore del decreto (che coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso).

INDICE DELLE DOMANDE

1. **I crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione sono compensabili?**
2. **Quali sono i crediti con la Pubblica Amministrazione che si possono compensare**, secondo la nuova disciplina dell'art. 28-quinquies del d.p.r. 633/72?
3. **Con cosa possono essere compensati i crediti** vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione?
4. **Cosa deve fare il creditore per compensare** i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione?
5. **Come si ottiene la certificazione** del credito?
6. Esistono dei **casi in cui la certificazione** del credito **non può essere mai rilasciata?**
7. **L'Ente** che riceve l'istanza di certificazione **che possibilità ha di risposta?**
8. Cosa succede **se l'Ente debitore non rilascia la certificazione e non effettua rilievi sul credito?**

9. Una volta effettuata la procedura di certificazione, ai fini della compensazione **vi sono delle condizioni da rispettare?**
10. **Qualcuno verifica le regole** stabilite ai fini della compensazione?
11. **Come deve avvenire la compensazione?**
12. Cosa succede **se il debito da accertamento è superiore al credito?**
13. **Come vengono individuati** nel mod. F24 **i crediti compensabili?**
14. Nel Mod. F24, **in corrispondenza del credito compensato, va indicato l'anno di riferimento?**
15. **Come vengono individuati** nel mod. F24 **i debiti compensabili?**
16. Nel Mod. F24, **in corrispondenza del debito compensato, va indicato l'anno di riferimento?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SONO COMPENSABILI?

R.1 Si ma con delle limitazioni. Esistono due procedure di compensazione dei crediti vantati con la Pubblica Amministrazione:

- ◆ quella stabilita dall'art. **28-quater del DPR n. 602/73**, in base alla quale **i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, vantati nei confronti dello Stato, di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, **possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo** purché la **notifica dei ruoli sia avvenuta entro il 31/12/2012**;
- ◆ **la più recente**, stabilita dall'art. **28-quinquies del DPR n. 602/73**, secondo cui le **somme scaturenti da accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti dell'ufficio, acquiescenza, definizione agevolata** delle sole sanzioni, **conciliazione giudiziale, mediazione sono compensabili con i crediti maturati entro il 31.12.2012** nei confronti della pubblica amministrazione.

D.2 QUALI SONO I CREDITI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE SI POSSONO COMPENSARE, SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ART. 28-QUINQUIES DEL D.P.R. 633/72?

R.2 I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli:

- ◆ **relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni** professionali;
- ◆ **vantati nei confronti dello Stato, Enti pubblici** nazionali, **Regioni, Province autonome** di Trento e Bolzano, **Enti locali** (Comuni, Province, città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e unioni di Comuni) ed **Enti del SSN**;
- ◆ **non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**;
- ◆ **maturati al 31.12.2012.**

D.3 CON COSA POSSONO ESSERE COMPENSATI I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

R.3 Tali crediti possono essere usati per compensare le somme dovute a seguito di:

- ◆ **accertamento con adesione** (art. 8, D.Lgs. n. 218/97);
- ◆ **adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, comma 1-bis e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- ◆ **adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- ◆ **acquiescenza** (art. 15, D.Lgs. n. 218/97);
- ◆ **definizione agevolata delle sanzioni** (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97);
- ◆ **conciliazione giudiziale** (art. 48, D.Lgs. n. 546/92);
- ◆ **reclamo e mediazione** (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92).

D.4 COSA DEVE FARE IL CREDITORE PER COMPENSARE I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

R.4 Per poter accedere alla compensazione il creditore (impresa/lavoratore autonomo) deve:

- ◆ **ottenere** il rilascio, attraverso la "piattaforma elettronica", di **una certificazione da parte dell'Ente debitore**⁶;
- ◆ **formulare all'Ente debitore** una specifica **richiesta**.

D.5 COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO?

R.5 Per richiedere la certificazione, il creditore deve accreditarsi alla piattaforma elettronica.

L'accreditamento va effettuato **con modalità diverse a seconda che si tratti di un'impresa o di un altro soggetto**. Infatti:

- ◆ **le imprese devono accedere al seguente sito Internet:**
<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>
- ◆ **i soggetti diversi devono richiedere l'accreditamento direttamente all'Ente debitore.**

D.6 ESISTONO DEI CASI IN CUI LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO NON PUÒ ESSERE MAI RILASCIATA?

R.6 La certificazione non può essere rilasciata per i crediti vantati nei confronti di:

- ◆ Enti locali commissariati, compresi i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso nonché quelli rientranti nella gestione commissariale;
- ◆ Enti del SSN delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi. Tale esclusione opera solo se nell'ambito dei piani / programmi siano state previste operazioni relative al debito.

D.7 L'ENTE CHE RICEVE L'ISTANZA DI CERTIFICAZIONE CHE POSSIBILITÀ HA DI RISPOSTA?

R.7 Una volta effettuato l'accreditamento, il creditore inoltra l'istanza per la richiesta di certificazione del credito. L'Ente debitore entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza può:

- ◆ **certificare** che il credito è certo, liquido ed esigibile;

⁶ Ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9, DL n. 185/2008 nonché dell'art. 12, comma 11-quinquies, DL n. 16/2012.

- ◆ oppure **rilevare l'insussistenza o inesigibilità**, anche parziale, del credito.

La certificazione non viene rilasciata se risultano procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione del credito.

D.8 COSA SUCCEDDE SE L'ENTE DEBITORE NON RILASCIATA LA CERTIFICAZIONE E NON EFFETTUA RILIEVI SUL CREDITO?

R.8 Se entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Ente debitore non rilascia la certificazione o non rileva l'insussistenza/inesigibilità del credito, il creditore stesso può richiedere, mediante una nuova apposita istanza, la nomina di un Commissario ad acta. Detto Commissario:

- ◆ è nominato dal Direttore dell'Ufficio, previa verifica che la certificazione non sia già stata resa, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza;
- ◆ **provvede a rilasciare la certificazione entro 50 giorni dalla nomina.**

D.9 UNA VOLTA EFFETTUATA LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE, AI FINI DELLA COMPENSAZIONE VI SONO DELLE CONDIZIONI DA RISPETTARE?

R.9 Sì, sono le seguenti:

- ◆ **il credito:**
 - ✓ **deve risultare da certificazione,**
 - ✓ **non deve essere già stato pagato** o impiegato per altre finalità,
 - ✓ **è individuato** attraverso **gli estremi identificativi** della certificazione, **attribuiti dalla piattaforma elettronica;**
- ◆ **la certificazione** deve contenere l'**indicazione della data di pagamento del credito** certificato;
- ◆ il soggetto **titolare del debito** da accertamento **deve coincidere con il titolare del credito** risultante dalla certificazione; l'identificazione avviene esclusivamente con il codice fiscale. In caso di variazione nella titolarità del credito, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente alla Pubblica Amministrazione la documentazione necessaria per l'aggiornamento dei dati riportati sulla certificazione del credito;
- ◆ il **mod. F24** utilizzato per la compensazione **deve riportare esclusivamente il pagamento dei debiti "da accertamento"**, identificati da appositi codici tributo. Non possono quindi esserci pagamenti di debiti diversi;
- ◆ l'**utilizzo** in compensazione **di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati**, nel mod. F24 utilizzato per il pagamento dei debiti "da accertamento", deve essere *"conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite il modello F24"*. Di fatto per l'utilizzo di crediti diversi da quelli certificati **è necessario rispettare le limitazioni rappresentate dall'apposizione del visto di conformità, dalla presentazione della dichiarazione, ecc...;**
- ◆ l'**addebito** dell'eventuale saldo positivo del mod. F24 **deve essere andato a buon fine.**

Il mancato rispetto anche di una sola delle predette condizioni, evidenziato in un'apposita ricevuta disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, **comporta che i pagamenti riportati nel mod. F24 sono considerati non effettuati.**

D.10 QUALCUNO VERIFICA LE REGOLE STABILITE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE?

R.10 Sì. L'**Agenzia delle Entrate** verifica il rispetto delle condizioni tramite la piattaforma elettronica. In particolare:

- ◆ **se l'esito è positivo**, l'avvenuta compensazione dei crediti viene registrata negli archivi della predetta piattaforma, per l'ammontare indicato sul mod. F24. Nella comunicazione fornita dalla piattaforma elettronica all'Agenzia è specificata la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione;
- ◆ **se l'esito è negativo**, vengono indicati i motivi dello stesso, per consentire all'Agenzia di informare il soggetto interessato tramite la predetta ricevuta.

D.11 COME DEVE AVVENIRE LA COMPENSAZIONE?

R.11 La compensazione avviene esclusivamente attraverso il **modello F24 telematico**, approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 14.01.2014, denominato "mod. F24 Crediti PP.AA".

Il modello si caratterizza rispetto agli altri per la presenza, nella Sezione Erario, dello specifico campo denominato "**numero certificazione credito**", nel quale devono essere riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.

The image shows the 'Mod. F24 Crediti PP.AA' form. At the top left is the logo of the Agenzia delle Entrate. The form is titled 'MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO' and is for the 'AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE'. It includes fields for 'DELEGA IRREVOCABILE A:' and 'PROV.'. The 'CONTRIBUENTE' section contains fields for 'CODICE FISCALE', 'cognome, denominazione o ragione sociale', and 'nome'. The 'DATI ANAGRAFICI' section includes 'data di nascita' (day, month, year), 'sesso (M o F)', 'comune (o Stato estero) di nascita', and 'prov.'. The 'DOMICILIO FISCALE' section includes 'comune', 'prov.', and 'via e numero civico'. The 'SEZIONE ERARIO' section contains a table with columns: 'numero certificazione credito', 'codice tributo', 'ratazione/ regione/ prov./ mese rit.', 'giorno di riferimento', 'importi a debito versati', and 'importi a credito compensati'. At the bottom right of the table is the 'SALDO (A-B)' field. A scissors icon is located at the bottom left of the form.

D.12 COSA SUCCEDA SE IL DEBITO DA ACCERTAMENTO È SUPERIORE AL CREDITO?

R.12 Nel caso in cui il debito “da accertamento” sia superiore al credito certificato disponibile ed indicato nel mod. F24, **la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello**, oppure con una distinta operazione.

D.13 COME VENGONO INDIVIDUATI NEL MOD. F24 I CREDITI COMPENSABILI?

R.13 I crediti certificati utilizzati in compensazione, da indicare nel campo “Importi a credito compensati”, sono individuati dal seguente codice tributo, istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 4.2.2014, n. 16/E:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
PPAA	Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

D.14 NEL MOD. F24, IN CORRISPONDENZA DEL CREDITO COMPENSATO, VA INDICATO L'ANNO DI RIFERIMENTO?

R.14 No, in corrispondenza del credito utilizzato in compensazione, il campo “anno di riferimento” non va compilato.

D.15 COME VENGONO INDIVIDUATI NEL MOD. F24 I DEBITI COMPENSABILI?

R.15 I debiti “da accertamento”, da indicare nel campo “Importi a debito versati”, **sono identificati dai seguenti codici tributo:**

DEBITO	CODICE	DESCRIZIONE
CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS A SEGUITO DI ACCERTAMENTO	APMF	Ge Gestione artigiani – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento
	CPMF	Gestione commercianti – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale
	LPMF	Gestione liberi professionisti – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale
CODICE TRIBUTO COMUNE A TUTTI GLI ISTITUTI DEFINITORI	9400	Spese di notifica per atti impositivi
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	9401	IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione
	9402	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali accertamento con adesione

	9403	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione
	9404	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF accertamento con adesione
	9405	IRPEG e relativi interessi accertamento con adesione
	9407	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi accertamento con adesione
	9409	Ritenute alla fonte e relativi interessi accertamento con adesione
	9411	ILOR e relativi interessi accertamento con adesione
	9413	IVA e relativi interessi accertamento con adesione
	9415	IRAP e relativi interessi accertamento con adesione
	9416	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP accertamento con adesione
	9417	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione
	9418	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF accertamento con adesione
	9419	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale accertamento con adesione
	9420	Contributo straordinario per l'Europa e relativi interessi accertamento con adesione
	9422	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi accertamento con adesione
OMESSA IMPUGNAZIONE	9451	IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione
	9452	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali omessa impugnazione
	9453	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione
	9454	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF omessa impugnazione
	9455	IRPEG e relativi interessi omessa impugnazione
	9457	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi omessa impugnazione
	9459	Ritenute alla fonte e relativi interessi omessa impugnazione
	9461	ILOR e relativi interessi omessa impugnazione
	9463	IVA e relativi interessi omessa impugnazione
	9466	IRAP e relativi interessi omessa impugnazione
	9467	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP omessa impugnazione
	9468	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione
	9469	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale

		comunale all'IRPEF omessa impugnazione
	9470	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale omessa impugnazione
	9471	Contributo straordinario per l'europa e relativi interessi omessa impugnazione
	9473	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi omessa impugnazione
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	9501	IRPEF e relativi interessi conciliazione giudiziale
	9502	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali conciliazione giudiziale
	9503	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi conciliazione giudiziale
	9504	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF conciliazione giudiziale
	9505	IRPEG e relativi interessi conciliazione giudiziale
	9506	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi conciliazione giudiziale
	9507	Ritenute alla fonte e relativi interessi conciliazione giudiziale
	9508	ILOR e relativi interessi conciliazione giudiziale
	9509	IVA e relativi interessi conciliazione giudiziale
	9512	IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale
	9513	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP conciliazione giudiziale
	9514	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi conciliazione giudiziale
	9515	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF conciliazione giudiziale
	9516	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e relativi interessi conciliazione giudiziale
	9517	Sanzione e altre somme dovute relative al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale conciliazione giudiziale
	9518	Contributo straordinario per l'europa e relativi interessi conciliazione giudiziale
9520	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi conciliazione giudiziale	
DEFINIZIONE SANZIONI	9601	Sanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali definizione delle sole sanzioni
	9603	Sanzione pecuniaria relativa all'addizionale regionale all'IRPEF definizione delle sole sanzioni
	9604	Sanzione pecuniaria relativa all'addizionale comunale all'IRPEF definizione delle sole sanzioni
	9607	Sanzione pecuniaria relativa all'IRAP definizione delle sole sanzioni
	9609	Sanzione pecuniaria relativa al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale definizione delle sole sanzioni

ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE	9900	IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008
	9901	IRPEG / IRES e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008
	9902	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426/e del 6.11.2008
	9903	Ritenute alla fonte e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008
	9904	IVA e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008
	9905	Sanzione ed altre somme dovute relative ai tributi erariali – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008
	9906	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008
	9907	Sanzione ed altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008
	9908	IRAP e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008
	9909	Sanzione ed altre somme dovute relative all'IRAP – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008
	9910	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008
9911	Sanzione ed altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE	9912	IRPEF e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9913	IRPEG / IRES e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9914	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9915	Ritenute alla fonte e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9916	IVA e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9917	Sanzione e altre somme dovute ai tributi erariali – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97

	9918	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9919	Sanzione e altre somme dovute relative a addizionale regionale all'IRPEF – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9920	IRAP e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9921	Sanzione e altre somme relative all'IRAP – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9922	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9923	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
RECLAMO MEDIAZIONE	9950	IRPEF e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9951	IRES e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9952	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9953	IVA e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9954	Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9955	IRAP e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9956	Sanzioni dovute relative all'IRAP – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9957	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi– reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9958	Sanzioni dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9959	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9960	Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9961	Imposta di bollo e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9962	Imposta di registro e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
9963	Imposta sulle successioni e donazioni e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92	
9964	Imposta ipotecaria e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92	
9965	Imposta catastale e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92	

	9966	Imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione finanziaria di immobili e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9967	Tassa ipotecaria e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9968	Tasse sulle concessioni governative e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9969	Sanzioni dovute relative ad altri tributi erariali indiretti – reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

D.16 NEL MOD. F24, IN CORRISPONDENZA DEL DEBITO COMPENSATO, VA INDICATO L'ANNO DI RIFERIMENTO?

R.16 Sì, in corrispondenza del debito compensato, **il campo “anno di riferimento” va compilato** riportando l’*“Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento”*.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 1/E del 12 Febbraio 2014

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulle novità in arrivo per la **mediazione tributaria**, l'istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20.000 euro con la riduzione al 40% delle sanzioni. E' stata la **Legge di Stabilità 2014** (Legge n. 147/2013) ad apportare modifiche all'istituto. In particolare, **per gli atti notificati dal prossimo 2 marzo**, il ricorso effettuato direttamente in Commissione Tributaria Provinciale, **senza passare prima dalla procedura di mediazione, sarà improcedibile e non più inammissibile** come è finora. Come già avviene per i termini processuali, inoltre, sarà applicata anche alla mediazione tributaria la sospensione feriale. La riscossione ed il pagamento delle somme dovute saranno sospesi per il periodo di svolgimento del procedimento di mediazione.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 19/E del 13 Febbraio 2014

L'Agenzia ribadisce che **il liquidatore subentra in toto al sostituto d'imposta**. Di conseguenza, se il liquidatore è chiamato ad amministrare il patrimonio che era gestito da una società di intermediazione mobiliare ed alcuni clienti di questa hanno optato per il **regime del risparmio gestito, il commissario è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva del 20% sul risultato maturato**. Già nella circolare 28/E/2006, era stato affermato che gli obblighi che gravano sul sostituto d'imposta, anteriormente alla liquidazione coatta amministrativa, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **12 Febbraio 2014**

L'Agenzia informa della pubblicazione della **Circolare n. 1/E/2014**, con cui fornisce chiarimenti sulle **novità in arrivo per la mediazione tributaria** a seguito della **Legge di Stabilità 2014**.

Comunicato stampa del **12 Febbraio 2014**

L'Agenzia rende noto che è **pronta la bozza di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria** introdotta dal **D.L. n. 4/2014**, per la **regolarizzazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero, al 31 dicembre 2012 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale**. Sempre sul sito delle Entrate sono disponibili anche le due schede da allegare alla domanda, in cui andranno indicati i dati relativi al richiedente e alle attività estere rilevanti. **Eventuali osservazioni** sul modello di richiesta e sulle schede allegate possono essere inviate **alla casella di posta elettronica bozzadisclosure@agenziaentrate.it entro il 15 marzo 2014**. **Le richieste presentate utilizzando il modello in consultazione saranno comunque ritenute valide** ai fini del perfezionamento della procedura, anche se il modello definitivo dovesse essere modificato a seguito delle osservazioni pervenute.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 14.02.2014 AL 28.02.2014

Lunedì 17 Febbraio 2014	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 17 Febbraio 2014	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Lunedì 17 Febbraio 2014	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Lunedì 17 Febbraio 2014	Liquidazione e versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2013 (al netto dell'acconto versato) da parte dei contribuenti IVA trimestrali "speciali" soggetti ai regimi di cui all' art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972.
Lunedì 17 Febbraio 2014	Per i contribuenti Iva mensili , termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza l'applicazione dell'Iva sono confluite nella liquidazione con scadenza 17 febbraio 2014.
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta , dell' imposta sostitutiva , dovuta a titolo di saldo (al netto dell'acconto versato), sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2013 .
Lunedì 17 Febbraio 2014	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

Lunedì 17 Febbraio 2014	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Gennaio 2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Lunedì 17 Febbraio 2014	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16.01.2014 (ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per comunicare l'intenzione di avvalersi, per l'anno 2014 , del regime previsto per le società controllanti e controllate - c.d. " liquidazione IVA di gruppo " – di cui all'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e al D.M. 13.12.1979
Martedì 25 Febbraio 2014	Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente .
Venerdì 28 Febbraio 2014	Consegna, da parte dei sostituti d'imposta, della certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2013 .
Venerdì 28 Febbraio 2014	Consegna, da parte dei sostituti d'imposta, del modello CUD e della certificazione dei compensi e delle ritenute effettuate nel 2013 .
Venerdì 28 Febbraio 2014	Presentazione della Comunicazione dati Iva 2014 relativa all'anno 2013.
Venerdì 28 Febbraio 2014	Comunicazione all'Anagrafe tributaria , da parte degli intermediari finanziari, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Venerdì 28 Febbraio 2014	Dichiarazione mensile e versamento dell' Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio 2014 per gli enti non commerciali (modello Intra 12) .

Venerdì 28 Febbraio 2014	Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici , non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell' anno precedente . Contestualmente alla denuncia, deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro (Mod. F23) .
Venerdì 28 Febbraio 2014	Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione mod. UNICO 2013 .
Venerdì 28 Febbraio 2014	Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell' imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Gennaio 2014 , nonché degli eventuali conguagli di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre 2013 .
Venerdì 28 Febbraio 2014	Invio della comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a € 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" .
Venerdì 28 Febbraio 2014	Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Gennaio 2014).
Venerdì 28 Febbraio 2014	Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente da parte delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.
Venerdì 28 Febbraio 2014	Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell' anno precedente da parte delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.

Venerdì **28 Febbraio 2014**

Conguaglio, da parte dei **sostituti d'imposta, tra le ritenute operate e l'IRPEF dovuta** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati **e determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.**

Venerdì **28 Febbraio 2014**

Per i **debitori di carichi inclusi in ruoli** emessi dalle Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e Comuni, **affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013**, nonché per i contribuenti **destinatari di avvisi di esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013**, scade il termine per avvalersi della possibilità di **estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione**, di una somma pari all'intero **importo** originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, **e dell'aggio** dovuto all'agente della riscossione, **con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo** previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 **e degli interessi di mora** previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973 (art. 1, commi 618-624, Legge n. 147/2013 - **Legge di Stabilità 2014**).